



Il Presidente

(*Omissis*)
c.a. RPCT

Oggetto: richiesta di parere del RPCT di (*omissis*) sull'opportunità di prorogare l'incarico dirigenziale ad un soggetto che ha subito un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 328 c.p. e a cui è stato avviato un procedimento disciplinare (rif. prot. ANAC n. *omissis*)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto si rappresenta quanto segue.

La questione sollevata dal RPCT scaturisce dal rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di (*omissis*) per il reato previsto dall'art. 328 c.p. (*"Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"*) e dalla conseguente apertura del procedimento disciplinare a suo carico nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs.165/2001 art. 55 e ss.

In particolare, poiché al dipendente in questione è stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali (ai sensi dell'art. 19, d.lgs.165/2001) che è giunto in scadenza, il RPCT si interroga sull'opportunità di procedere all'eventuale proroga dello stesso.

Orbene, con riferimento alle problematiche emerse dall'analisi del quesito in oggetto, per quel che compete a questa Autorità, occorre valutare se sussistono i presupposti per applicare la misura della rotazione straordinaria alla fattispecie in esame.

La rotazione del personale c.d. straordinaria è prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001 che così stabilisce: «*i dirigenti degli uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale al quale siano state ascritte condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.

L'Autorità ha dedicato all'argomento la Delibera n. 215 del 26.03.2019 ove ha ribadito che l'istituto della rotazione c.d. straordinaria si pone come misura di prevenzione della corruzione, non punitiva, successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare.

Nell'atto richiamato, l'Autorità, rilevando che il testo normativo (art. 16 cit.) manca di individuare sia le fattispecie di illecito - che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria - sia il momento del procedimento penale rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto, ha fornito indicazioni in tal senso.

Quanto alle fattispecie di illecito e all'identificazione dei reati presupposto, è stato evidenziato che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. L'adozione di tale provvedimento, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale,



rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Quanto al momento del procedimento penale rilevante per l'amministrazione ai fini dell'applicazione dell'istituto, la norma si limita a parlare di "*avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*". L'Autorità ha, dunque, ritenuto che esso coincida con il momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Pertanto, la misura deve applicarsi non solo in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio, ma anche in presenza del solo avvio del procedimento penale, in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. Deve altresì applicarsi all'avvio del procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva.

L'Autorità ha quindi ribadito che la ricorrenza dei presupposti suddetti e per i reati sopra riportati, impone in via obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

Nella Delibera 215 si è anche insistito sull'opportunità che nei PTPCT si prevedano adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentire la migliore applicazione della misura.

Quanto alla tempistica del provvedimento di rotazione, sia obbligatoria che facoltativa, nella Delibera 215/2019, si è precisato che la misura deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale; ciò comporta una valutazione immediata sull'opportunità o meno di rimuovere dall'ufficio un dipendente per salvaguardare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e l'adozione di un provvedimento con adeguata motivazione in tal senso.

La rotazione straordinaria, nei casi in cui venga applicata ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale, comportando il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento" (art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Per completezza deve evidenziarsi che in caso di rinvio a giudizio trova applicazione l'istituto del trasferimento d'ufficio disposto dall'art. 3, co. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Tale norma così stabilisce «*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza*». Il trasferimento cui si riferisce l'art. 3, l. n.97/2001 è la diretta conseguenza del rinvio a giudizio disposto nei confronti di un dipendente/dirigente ed ha una logica del tutto diversa rispetto alla rotazione straordinaria che come detto ha un carattere cautelare, teso a garantire e tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. L'applicazione dell'art. 3, l. n. 97/2001, su cui l'Autorità non è competente, è stata già analizzata nella delibera 215/2019 cui si rinvia (pag. 7 e 8).



Tuttavia, anche l'art. 3 ora richiamato manca di comprendere tra i reati presupposto quello di cui all'art. 328 c.p che rileva nel caso di specie.

Si sottolinea, inoltre, che l'Autorità ha ritenuto di esaminare

- ✓ la sezione del PIAO di *(omissis)* dedicata alla prevenzione della corruzione, rintracciata sul sito istituzionale dell'ente, per verificare che recasse le adeguate indicazioni operative e procedurali sull'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria. In proposito, il PIAO così stabilisce " *Ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera l – quater del d.lgs. n. 165/2001, il Dirigente del Servizio competente, qualora accerti l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti del proprio Servizio, con provvedimento motivato dispone la rotazione del personale interessato*" senza null'altro specificare.
- ✓ La bozza preliminare di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti di *(omissis)*(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) sottoposto alla procedura partecipativa che all'art. 9, co.mmi 3 e 4 così stabilisce *I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente il dirigente del personale, il dirigente della struttura di assegnazione e il RPCT, in caso di comunicazione di avvio di un procedimento penale a proprio carico per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, di quelli previsti dagli articoli 353 e 353-bis del Codice Penale, nonché la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. La mancata collaborazione con il RPCT dà luogo a responsabilità disciplinare.*

Alla luce di tutto quanto sopra e delle indicazioni fornite da Anac nella richiamata delibera si possono adesso trarre le seguenti conclusioni.

Tra i reati presupposto che impongono obbligatoriamente l'adozione della misura della rotazione straordinaria non figura il reato previsto dall'art. 328 c.p (" *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*) per il quale il dirigente di *(omissis)* è stato rinviato a giudizio e sta subendo il procedimento disciplinare avviato da *(omissis)*.

Tale reato è invece ricompreso nel Capo I " *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*" del Titolo II c.p. In tal caso, come sopra precisato, l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria è solo facoltativa, ferme restando le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Tuttavia, motivi di opportunità inducono a ritenere che *(omissis)* debba valutare con attenzione se l'adozione del provvedimento di proroga possa pregiudicare l'immagine di imparzialità della pubblica amministrazione. Ciò tenuto conto che, come riferito dal RPCT nell'ambito del riscontro alla richiesta di integrazione, al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento penale il dirigente in questione ricopriva il medesimo incarico che l'amministrazione intende prorogare. Tale circostanza aumenta il rischio di concretizzazione del rischio, posto che il dirigente sarebbe chiamato a svolgere le medesime funzioni per le quali è stato sottoposto ad indagine e rinviato a giudizio.

Pertanto, in via cautelare, il soggetto potrebbe essere assegnato a funzioni " *ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento*" (art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 del 2001) o, qualora detta soluzione non sia percorribile, ad altre e diverse attività, che non risultino esposte ad un elevato rischio corruttivo.

Si invita, inoltre, la *(omissis)*.



- a prevedere nel PTPTC o in altro atto interno la procedura da seguire in casi analoghi a quello rappresentato, valutando appunto anche l'ipotesi di procedimenti penali e disciplinari avviati per reati di natura non corruttiva;
- a verificare il rispetto dei doveri di comportamento dettati nel Codice di comportamento, con particolare riferimento all'art. 9, commi 3 e 4, sopra richiamato.

In conclusione si ritiene che:

- i) *(omissis)* debba valutare se la proroga dell'incarico dirigenziale nel caso di specie possa gravemente pregiudicare la propria immagine di imparzialità, tenuto conto che oggetto del conferimento è la medesima posizione rivestita al momento della commissione del fatto penalmente rilevante;
- ii) in via cautelare, l'amministrazione potrà valutare di assegnare il soggetto in questione ad altro ufficio o servizio affidandogli funzioni " *ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento*" come previsto dall'art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 del 2001) o, qualora detta soluzione non sia percorribile, ad altre e diverse attività, che non risultino esposte ad un elevato rischio corruttivo;
- iii) sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 dicembre 2023 ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente